



PUNTOCOMUNE - Via Arosio 15

Orari di apertura UFFICIO IMU: da lunedì a venerdì 08.30 - 12.00 / giovedì orario continuato 08.30 - 16.30

Mercoledì 08.30-12.00 nei mesi di Maggio-Giugno-Luglio-Novembre-Dicembre

Tel. 039/2372.307 - .485 - .492 - .366 - .113 - .397 Fax 039/2372568

Sito Internet: [www.comune.monza.it](http://www.comune.monza.it) E-mail: [imu@comune.monza.it](mailto:imu@comune.monza.it)

Pec: monza@pec.comune.monza.it

## TASI – Tributo per i servizi indivisibili – anno 2017

La TASI è dovuta esclusivamente sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purchè non locati.

Su tutti gli altri immobili la TASI non è dovuta.

### ALIQUOTE 2017

aliquota del **2,5 per mille** per le seguenti tipologie di immobili:

a) **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purchè non locati**

### VERSAMENTO

• in 2 rate: **16 giugno 2017** (acconto pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per l'intero anno) **16 dicembre 2017** (saldo) o in un'unica rata **entro il 16 giugno 2017**. E' possibile effettuare i conteggi della TASI utilizzando il calcolo on-line presente sul sito internet del comune [www.comune.monza.it](http://www.comune.monza.it)

Il versamento è effettuato:

- **con il modello F24** in banca o in posta.

Il codice Comune per il Comune di Monza è **F704**.

Il codice Tributo utile alla compilazione del modello F24 per l'anno 2017 è il seguente:

**3961** altri fabbricati (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)

### DICHIARAZIONE

I soggetti, possessori di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, devono presentare, **a pena di decadenza**, apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quando si è verificata la variazione, il cui modello è scaricabile dal sito internet del Comune di Monza [www.comune.monza.it](http://www.comune.monza.it).

Inoltre sono tenuti a presentare apposita autocertificazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso i soggetti possessori dei seguenti immobili:

1) abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

2) abitazione principale appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), dei soci assegnatari;

3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008;

4) unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

6) unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.